

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2968

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORASSUT, FRAGOMELI

Modifica degli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti la struttura della Repubblica, la determinazione delle regioni e le procedure per la fusione delle regioni esistenti e la creazione di nuove regioni

Presentata il 23 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai trascorsi cinquanta anni dalla nascita delle regioni in Italia.

La storia del regionalismo italiano ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese ma anche — a distanza di anni — portatore di distorsioni se non di degenerazioni, che sono, in parte, causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti.

Per un verso le regioni — soprattutto nei primi quindici-venti anni della loro vita — hanno contribuito a sostenere lo sviluppo economico e civile del Paese venendo incontro alle articolazioni delle diverse realtà e tradizioni locali e superando un centra-

lismo statale non più in grado, dopo il *boom* economico degli anni sessanta, di guidare in modo equilibrato e diffuso la crescita del Paese nelle differenti aree geografiche.

In questo modo, con la stagione dell'attuazione del regionalismo, nella metà degli anni settanta, ottemperando al dettato dell'articolo 131 della Costituzione, si completava anche una parte del percorso risorgimentale.

Le istanze regionaliste e federaliste-democratiche, rappresentate dal pensiero e dall'opera di intellettuali come Carlo Cattaneo, rimaste fino ad allora escluse dalle linee fondamentali di costituzione dello Stato unitario basato su una visione centralistica e napoleonica propria del nucleo sabaudopiemontese, venivano finalmente accolte ri-

organizzando lo Stato in forma decentrata con l'obiettivo di rafforzarne l'unità e al tempo stesso di ampliarne la base democratica e la rappresentanza attraverso la valorizzazione delle identità storiche locali.

Le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico-ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa e all'estensione del *welfare*, con particolare riferimento al diritto alla salute.

Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e dimenticare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo.

Tuttavia non può negarsi che negli ultimi venti anni sono venute crescendo, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale.

Tale decadenza appare strettamente collegata con l'infinita e ancora non conclusa transizione del sistema politico italiano basato sui partiti della cosiddetta «Prima Repubblica» verso un compiuto sistema delle alternative nel quale gli stessi partiti trovassero una loro piena, nuova e coerente collocazione in grado di restituire loro una piena e rinnovata funzione di elaborazione politica, di promozione ideale e di selezione della classe dirigente.

Le costanti e mutevoli scomposizioni delle forze politiche, delle loro stesse denominazioni e simbologie, delle alleanze politiche funzionali alle leggi elettorali nazionali, ben quattro, che si sono alternate tra la metà degli anni novanta e oggi, hanno prodotto uno sfaldamento delle *élite* politiche, la creazione di luoghi separati e artistici all'interno dei partiti, di signorie semi-tribali che hanno trovato nelle articolazioni regionali e soprattutto nelle regioni ampi margini di proliferazione e di consolidamento, approfittando delle notevoli e crescenti risorse finanziarie, delle competenze legislative e delle prerogative amministrative e gestionali sempre più accentuate.

Non ha giovato in questo quadro generale la distorta accezione del federalismo, impostasi nel dibattito politico a partire dalla metà degli anni novanta e culminata con l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, che ha contrapposto l'idea di federalismo a quella dello Stato nazionale anziché sviluppare l'originaria impostazione costituzionale che vi vedeva un fattore di coesione e di rafforzamento.

Tali fattori hanno spinto la politica e i partiti — assai indeboliti e oggetto di polverizzazione e di depauperamento ideale e culturale — a svuotare le funzioni di legislazione e di programmazione delle regioni e ad esaltare quelle direttamente gestionali e amministrative, spesso in contrasto e in competizione con i comuni e con le vecchie province.

Ne è prova la proliferazione innaturale di società controllate e di enti troppo spesso sottomessi all'invasione delle *lobby* e delle lottizzazioni di correnti partitiche, sindacali e di organizzazioni di interesse in genere.

Appare evidente, dunque, che a distanza di cinquant'anni s'impone una nuova stagione del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di diversi elementi tra loro collegati.

In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica e per razionalizzare i costi, evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione.

In secondo luogo, la necessità di semplificare e di snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi — frammentato in venti realtà — rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio e la sanità.

In terzo luogo, l'emergere sempre più evidente di una «questione urbana» che somma le antiche contraddizioni derivanti dal distorto processo di inurbamento e di industrializzazione conosciuto dall'Italia nel corso del novecento con i problemi con-

temporanei della globalizzazione che impongono un nuovo sistema di *governance*, in particolare per le grandi aree metropolitane. Aree metropolitane che, nonostante gli anni trascorsi dall'approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, non godono ancora di adeguati ordinamenti in grado di affrontare e di offrire strumenti per programmare e per gestire lo sviluppo dei sistemi territoriali: in particolare ci si riferisce a Roma, a Milano e a Napoli.

Occorre, quindi, un federalismo non solo regionale ma anche urbano e metropolitano.

Infine, il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale di tutti i Paesi dell'Unione europea.

Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati membri.

Ecco perché la presente proposta di legge costituzionale affronta il tema della revisione dell'assetto delle regioni e delle relative procedure, auspicando un percorso rapido.

La presente proposta di legge costituzionale è composta da tre articoli che sostituiscono gli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione i quali, rispettivamente, definiscono le procedure per l'istituzione di Roma come capitale della Repubblica, elencano e denominano le regioni e fissano le procedure per la fusione tra diverse regioni e per la costituzione di nuove.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 114 della Costituzione abrogando il terzo comma, che rimanda a una legge ordinaria dello Stato la definizione dell'ordinamento di

Roma quale capitale della Repubblica. La città di Roma assume, in qualità di capitale d'Italia, il rango di regione, in considerazione della specialità e degli oneri particolari e aggiuntivi derivanti dalla sua funzione di capitale della nazione e dalla condizione di centro della cristianità.

Con l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 131 della Costituzione, le regioni sono riorganizzate sulla base di partizioni il più possibile omogenee per storia, area territoriale, tradizioni linguistiche e struttura economica, con nuove denominazioni afferenti più alla loro configurazione geografica che a quella identitaria. Il numero delle regioni viene ridotto da venti a quattordici, prevedendo tre « città regioni » come, appunto, Roma, Milano e Napoli, intese come città metropolitane che assurgono al rango di regione.

Nell'articolo 3 si porta da 1 milione a 2 milioni il numero minimo di abitanti necessario per la costituzione di nuove regioni e si prevede la possibilità di istituire le nuove entità regionali con legge costituzionale anche senza la preliminare e indispensabile richiesta dei consigli comunali rappresentativi di almeno un terzo della popolazione interessata, com'è attualmente previsto dall'articolo 132 della Costituzione. Queste modifiche sono — con tutta evidenza — finalizzate ad accelerare il processo di riforma e a favorire l'aggregazione in entità regionali superiori per numero minimo di popolazione a quelle attuali, lasciando intatti la prerogativa di intervento dei consigli regionali e lo strumento finale dei *referendum* approvativi.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 114. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma Capitale Regione è la capitale della Repubblica ».

Art. 2.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 131. — Sono costituite le seguenti Regioni:

a) Regione alpina, comprendente le ex Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;

b) Regione Lombardia;

c) Regione di Milano, comprendente l'ex Provincia di Milano;

d) Regione Emilia-Romagna, comprendente la ex Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Pesaro;

e) Regione del Triveneto, comprendente le ex Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige;

f) Regione appenninica, comprendente le ex Regioni Toscana e Umbria e la Provincia di Viterbo;

g) Regione adriatica, comprendente la ex Regione Abruzzo e le Province di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Rieti e Isernia;

h) Regione di Roma Capitale, comprendente la ex Provincia di Roma;

i) Regione tirrenica, comprendente la ex Regione Campania e le Province di Frosinone e Latina;

l) Regione di Napoli, comprendente la ex Provincia di Napoli;

m) Regione del Levante, comprendente la ex Regione Puglia e le Province di Matera e Campobasso;

n) Regione del Ponente, comprendente la ex Regione Calabria e la Provincia di Potenza;

o) Regione Sicilia;

p) Regione Sardegna ».

Art. 3.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 132. — Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con almeno due milioni di abitanti quando la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0134410